



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“FORUM DELLA MERITOCRAZIA APS”

N.B. Ogni appellativo e carica riportata nello Statuto convenzionalmente al maschile - Associato, Volontario, Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Controllore - sono da intendersi declinati anche al femminile, sia al singolare sia al plurale.

Art.1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, d’ora innanzi anche “CTS”) è costituita l’associazione riconosciuta di promozione sociale denominata **Forum del Meritocrazia Associazione di Promozione Sociale** o in forma abbreviata **“FdM APS”** (d’ora innanzi anche la “Associazione”).
- 1.2 L’associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora in avanti anche lo “Statuto”), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi anche la “Normativa Applicabile”).
- 1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
- 1.4 L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede e durata

- 2.1 L’Associazione ha sede nel Comune di Milano. L’eventuale trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non comporta modifica dello statuto.
- 2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali produttive e direzionali comunque denominate.
- 2.3 L’associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo e Attività

- 3.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione, apolitica e apartitica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale legate alla promozione del concetto di Merito come uno degli elementi fondanti lo sviluppo dell'individuo e della nostra società mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle seguenti attività di interesse generale:
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) formazione universitaria e post-universitaria;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- 3.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, le quali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS e dalla Normativa Applicabile.

Art. 4 – Volontariato

- 4.1 Ai sensi dell'art. 17 CTS, l'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontari non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Ai sensi

dell'art. 18 CTS, l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applicano gli art. 17 e 18 CTS.

Art. 5 – Gli Associati

5.1 Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati, e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualifica di Associati.

5.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: (se del caso comunque non discriminatorio, altrimenti togliere):

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dei precedenti.

Precisandosi che quando, nel presente Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

5.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

5.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

5.5 L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. Si applica l'art. 35 CTS.

5.6 La qualità di Associato è intrasmissibile, così come la quota associativa. La qualità di Associato/a non è in alcun modo collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, ai sensi e nel rispetto dell'art. 35 CTS.

Art. 6 – Diritti ed obblighi degli/le Associati/e

- 6.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.
- 6.2 Tutti gli Associati hanno in particolare diritto:
- a) a ricevere l’attestato di iscrizione alla Associazione;
 - b) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Associazione;
 - c) a frequentare i locali della Associazione;
 - d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Associazione, convenzioni con attività commerciali;
 - e) di voto in Assemblea;
 - f) di esaminare i bilanci, i libri sociali ed i verbali mediante consultazione gratuita presso la sede sociale.
- 6.3 Tutti/e gli/le Associati/e hanno in particolare l'obbligo di:
- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti della Associazione;
 - b) versare nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale alla Associazione.

Art. 7) Ammissione degli Associati

- 7.1 L’assunzione della qualità di Associato/a consegue all’accoglimento della domanda di ammissione (d’ora innanzi anche la “Domanda”) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile, il tutto subordinatamente al versamento della quota associativa.
- 7.2 L’Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta e nel rispetto dell’art. 35 CTS.
- 7.3 L’organo preposto all’esame, all’approvazione ed all’eventuale respingimento, della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
- 7.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal



suo ricevimento.

- 7.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata essa si intende accettata (silenzio-assenso).
- 7.6 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
- 7.7 In ogni caso di respingimento della domanda, è consentito presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera alla prima occasione utile.
- 7.8 Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle Domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui Domanda sia stata accolta.

Art. 8) Recesso

- 8.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione (e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato) mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- 8.2 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
- 8.3 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 9) Esclusione

- 9.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato/a o per gravi motivi.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo deve invitare l'Associato interessato al contraddittorio e disamina

degli addebiti prima della delibera di esclusione, con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

- 9.3 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli/ella non può intervenire alla riunione in cui si discute si delibera l'esclusione.
- 9.4 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e provoca la cessazione delle qualità di Associato dal giorno successivo allo scadere del termine concesso per l'eventuale ricorso.
- 9.5 L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione sulla sua esclusione, ai sensi dell'art 24 c.c.
- 9.6 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato, i diritti di partecipazione al medesimo spettanti all'organizzazione e all'attività dell'associazione.
- 9.7 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Art. 10 – Entrate e patrimonio dell'Associazione

- 10.1 L'Associazione finanzia la sua attività ed incrementa il suo patrimonio, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
 - a) il percepimento delle quote annuali degli Associati nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti anche diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;
 - c) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - f) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione.
- 10.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la dirigenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione e vigila sui decrementi che

il patrimonio dell'Associazione subisca, adottando senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile, o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 11 – Raccolta fondi

11.1 L'Associazione, nel rispetto della Normativa Applicabile, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, e comunque in conformità alla Legge ed a quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Irripetibilità di apporti e divieto di distribuzione

12.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

12.2 Ai sensi dell'art. 8 CTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 13 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

13.1 Ove ne ricorrano i presupposti di Legge, ed in particolare nel rispetto degli articoli. 10, 30 e 31 CTS, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 14 – Organi dell’Associazione

14.1 Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi anche gli “Organi”):

- a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi anche la “Assemblea”);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi anche il “Segretario”);
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (se nominato dal Consiglio Direttivo);
- g) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea).

Art. 15 – L’Assemblea degli Associati

15.1 L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione. Essa si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale, nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

15.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea. Spetta un voto per ogni Associato/a.

15.3 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione delle finalità sociali, ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

15.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 maggio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

15.5 L'Assemblea si può svolgere anche in forma telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (videoconferenza).

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

16.1 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati, o dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione (la quale ultima non può tenersi nello stesso giorno della prima), eventualmente con l'indicazione della piattaforma di telecomunicazione alla quale è possibile accedere per partecipare (es. Skype, Zoom ecc.), e l'elenco delle materie da trattare.

16.2 L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti/e i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di Controllo.

Art. 17 – Presidenza dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età oppure, in ulteriore subordine, da persona designata dall'Assemblea.

17.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 18 – Quorum e svolgimento

- 18.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati/e, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 18.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati tanto in prima che in seconda convocazione.
- 18.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati/e che siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati. Ciascun Associato ha un voto.
- 18.4 Ogni Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro/a Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare al massimo tre Associati.
- 18.5 È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile per il Presidente dell'Assemblea verificare, in concreto, l'identità dell'Associato/a che partecipa e vota.

Art. 19 – il Consiglio Direttivo

- 19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale preposto all'amministrazione dell'Associazione ed ha le seguenti competenze:
- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere e disporre la revoca;
 - b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo ed eventuali comitati tecnici di carattere temporaneo, su specifici temi d'interesse e disporre la revoca dei rispettivi membri;
 - c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome per conto dell'Associazione;

- e) predisporre ed approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
 - g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
 - h) deliberare in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
 - i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.
- 19.2 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di diciannove (19) Consiglieri, che sono rieleggibili, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente (uno o due), il Segretario ed il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, si applica altresì l'art. 2382 c.c.
- 19.3 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente e a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo o altro Comitato non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 19.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- 19.5 Il Consiglio Direttivo può svolgere le sue attività anche in forma telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (videoconferenza).
- 19.6 Spetta altresì al Consiglio Direttivo la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l'Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, nonché su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo della stessa.

Art. 20 – Adunanze del Consiglio Direttivo

- 20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito, con preavviso minimo di quattro giorni,

mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione, eventualmente con l'indicazione della piattaforma di telecomunicazione alla quale è possibile accedere per partecipare (es. Skype, Zoom ecc.), e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti/e i/le Consiglieri/e e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

- 20.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.
- 20.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
- 20.4 È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile per il Presidente dell'Adunanza verificare, in concreto, l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Art. 21 – Comitato Esecutivo

- 21.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri ed è disciplinato e funziona secondo le medesime norme al Consiglio Direttivo ove applicabili e con occorrenti adattamenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome per conto dell'Associazione.

Art. 22 – Presidente e Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

- 22.1 Al Presidente spetta il potere di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Egli ha anche il potere di attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza per singoli affari dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, dovendone però chiedere la ratifica al Consiglio Direttivo nel tempo minore possibile. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea.

- 22.2 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Egli svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quella dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo del libro verbali del Comitato Esecutivo e del libro degli Associati.
- 22.3 Il Tesoriere/a cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Organo di Controllo e Revisore Legale

- 23.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico oppure da un Collegio di Controllori composto da tre (3) controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio dei controllori.
- 23.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. I controllori nominati/e sono rieleggibili.
- 23.3 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
- 23.4 Si applicano gli artt. 28 e 30 CTS e la Normativa Applicabile.
- 23.5 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
- 23.6 Alle adunanze dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
- 23.7 La funzione del revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali. Si applicano gli artt. 28, 30 e 31 CTS e la Normativa Applicabile.

Art. 24 – Esercizi associativi, Bilancio e Libri sociali obbligatori

24.1 Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Si applicano gli articoli 13, 14 CTS e la Normativa Applicabile.

24.3 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli Associati;
- b) il registro dei Volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Si applica l'art. 15 CTS.

24.4 Gli associati possono prendere visione di detti libri mediante consultazione gratuita presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 – Scioglimento ed estinzione dell'Associazione

25.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs 117/2017 e della Normativa Applicabile.